

COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 05/06/2023

COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Procedimento disciplinare n. 15/2022 avente ad oggetto *“Trasmissione da parte del Collegio Arbitrale della F.S.G.C. degli atti del procedimento n. 1/22, per l'accertamento in ordine all'inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 41, comma 1 del Regolamento Organico da parte della società Juvenes Dogana e del calciatore Manuel Muccini”* instaurato in data 27 ottobre 2022 a seguito della trasmissione in data 25 ottobre 2022, da parte del Collegio Arbitrale presso la F.S.G.C., del lodo n. 1/2022 unitamente ai relativi atti.

La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, costituita dall'avv. Alberto Albertini, quale Presidente, dall'avv. Alessandro Stolfi e dal Dott. Marco Stefanelli, quali Membri, dopo essersi riunita il giorno 15 maggio 2023 per il dibattimento, ha adottato nei termini di Regolamento le seguenti decisioni in merito al deferimento del Vice Procuratore Federale della FSGC,

a carico dei signori:

Zavatta Massimo e Muccini Manuel,

ed a carico della società:

società **“A.C. JUVENES DOGANA”**.

Il deferimento:

Con provvedimento del **03 aprile 2023**, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

1) il signor Zavatta Massimo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società **“A.C. JUVENES DOGANA”**;

2) il signor Muccini Manuel, all'epoca dei fatti tesserato-della società **“A.C. JUVENES DOGANA”**;

3) la società “A.C. JUVENES DOGANA”.

per rispondere:

1) il signor Zavatta Massimo:

- della violazione della violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 41 comma 1 del Regolamento Organico della F.S.G.C. per non avere provveduto al deposito, presso la Segreteria della F.S.G.C., dello svincolo per accordo sottoscritto tra la società Juvenes ed il Sig. Manuel Muccini, entro il termine di 20 giorni dalla stipulazione dello stesso;

2) il signor Muccini Manuel:

- della violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 41 comma 2 del Regolamento Organico della F.S.G.C. per non avere verificato, prima di presentare ricorso innanzi al Collegio Arbitrale presso la F.S.G.C. per la risoluzione della controversia economica in essere con la società dell'**A.C. JUVENES DOGANA**, se lo svincolo per accordo fosse stato depositato presso la Segreteria della F.S.G.C.;

3) la società "A.C. JUVENES DOGANA"

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante

Le memorie difensive.

Con provvedimento della Commissione in data 17 aprile 2023, visto il deferimento di cui al provvedimento della Procura Federale del 03 aprile 2023 e verificata l'avvenuta notifica a tutti i soggetti in indirizzo dell'atto di contestazione e degli addebiti, è stata fissata la data per il dibattimento per il giorno di martedì 09 maggio 2023, poi rinviata alla data del 15 maggio 2023.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione gli incolpati Zavatta Massimo e la società A.C. JUVENES DOGANA hanno fatto pervenire memorie difensive, ove è stata rilevata l'insussistenza e l'infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte agli stessi.

La difesa del signor Zavatta Massimo e della società A.C. JUVENES DOGANA ha contestato l'atto di deferimento della Procura Federale, ed in particolare ha contestando la veridicità della data posta sul contratto di risoluzione, sottolineando altresì come tale contratto non sia mai comparso presso la sede della A.C. JUVENES DOGANA e sia stato presentato solamente in sede di arbitrato.

Ha altresì evidenziato che il Regolamento Organico Federale posto a fondamento delle contestazioni avanzate dalla Procura Federale è entrato in vigore il 29 marzo 2022 e pertanto all'epoca dei fatti non applicabile, precisando altresì che, che fino a tale data, vigeva il precedente che non aveva gli obblighi previsti nel nuovo regolamento.

Il dibattimento

Al dibattimento, fissato per il 15 maggio 2023 sono comparsi:

- il Vice Procuratore Federale della F.S.G.C. avv. Alberta Amadori,
- l'avv. Paride Bugli, quale legale del signor Zavatta Massimo e della società A.C. JUVENES DOGANA;
- l'avv. Elisa Marinelli, quale legale del signor Muccini Manuel;

Le richieste della Procura.

La Commissione ha invitato la Procura Federale ad illustrare il deferimento ed a formulare le proprie richieste sanzionatorie.

La Procura Federale si è richiamata al proprio atto di deferimento ed ha sottolineato che le disposizioni da applicarsi al presente deferimento sono quelle contenute nel Regolamento Organico entrato in vigore il 07 settembre 2021 (e rimasto in vigore fino al 28 marzo 2022) ovvero, in subordine, le disposizioni contenute nel Regolamento Organico entrato in vigore il 01 luglio 2015, in particolare l'art. 53 ove si stabilisce che *"Per i calciatori tesserati entro il 20 settembre, in caso di contestazione sulla validità degli accordi sottoscritti e depositati, i Club interessati possono inoltrare la "Lista di Svincolo bis" entro il 31 Dicembre della stessa annata sportiva"*, sottolineando come anche ai sensi delle disposizioni contenute nell'ultimo Regolamento Organico citato sussista un preciso obbligo di deposito in capo alla società sportiva.

Dopo avere illustrato il deferimento la Procura Federale ha quindi formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- **Zavatta Massimo: Inibizione di giorni 15** per i fatti contestati di cui al deferimento;
- **Muccini Manuel: N. 1 giornata di squalifica** per i fatti contestati di cui al deferimento, da scontare nella stagione sportiva 2023-2024;
- **A.C. JUVENES DOGANA: Ammenda di Euro 150,00**, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

Le richieste dei deferiti.

Ascoltate le richieste avanzate dalla Procura Federale, sono stati sentiti i difensori dei soggetti deferiti, i quali hanno illustrato le proprie difese precisando le proprie conclusioni.

La difesa del signor Zavatta Massimo e della A.C. JUVENES DOGANA si è richiamata alle proprie memorie difensive ed ha evidenziato anche in sede dibattimentale che il Regolamento Organico Federale posto a fondamento delle contestazioni avanzate dalla Procura Federale era entrato in vigore il 29 marzo 2022 e pertanto all'epoca dei fatti non applicabile.

Ha quindi concluso negando qualsiasi responsabilità sotto il profilo disciplinare in capo alla società A.C. JUVENES DOGANA ed al suo Presidente pro tempore signor Zavatta Massimo ed in subordine ha contestato l'entità della sanzione richiesta da parte della Procura Federale.

Ha quindi preso la parola la difesa del signor Manuel Muccini, la quale ha innanzitutto sottolineato:

- che il signor Manuel Muccini è un calciatore dilettante;
- che lo stesso ha agito in questa vicenda in assoluta buona fede, confidando altresì nel fatto che eventuali formalità dovevano essere compiute dalla società A.C. JUVENES DOGANA;
- che è fuori di dubbio che l'obbligo di deposito in FSGC dell'accordo di risoluzione incombeva sulla società A.C. JUVENES DOGANA, essendo quest'ultima l'unico interlocutore con la FSGC.

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattito.

I motivi della decisione.

La Procura Federale, con proprio atto del 17 aprile 2023 ha deferito:

- il signor **Zavatta Massimo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società "**A.C. JUVENES DOGANA**" per sentirlo rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 41 comma 1 del Regolamento Organico della F.S.G.C. per non avere provveduto al deposito, presso la Segreteria della F.S.G.C., dello svincolo per accordo sottoscritto tra la società Juvenes ed il Sig. Manuel Muccini, entro il termine di 20 giorni dalla stipulazione dello stesso;
- il signor **Muccini Manuel**, all'epoca dei fatti tesserato della società "**A.C. JUVENES DOGANA**" per sentirlo rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 41 comma 1 del Regolamento Organico della F.S.G.C. per non avere provveduto al deposito, presso la Segreteria della F.S.G.C., dello svincolo per accordo sottoscritto tra la società Juvenes ed il Sig. Manuel Muccini, entro il termine di 20 giorni dalla stipulazione dello stesso;
- la società "**A.C. JUVENES DOGANA**" a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

La stessa Procura Federale, in sede dibattimentale, ha precisato che le disposizioni normative da applicarsi al caso di specie erano quelle contenute nel Regolamento Organico entrato in vigore il 07 settembre 2021 (e rimasto in vigore fino al 28 marzo 2022) ovvero, in subordine, le disposizioni contenute nel Regolamento Organico entrato in vigore il 01 luglio 2015, in particolare l'art. 53 ove si stabilisce che *"Per i calciatori tesserati entro il 20 settembre, in caso di contestazione sulla validità degli accordi sottoscritti e depositati, i Club interessati possono inoltrare la "Lista di Svincolo bis" entro il 31 Dicembre della stessa annata sportiva"*, sottolineando come anche ai sensi delle disposizioni contenute nell'ultimo Regolamento Organico citato sussista comunque un preciso obbligo di deposito in capo alla società sportiva.

Questa Commissione Disciplinare, in via preliminare, sottolinea che rientra sicuramente fra i poteri del Giudice quello di riqualificare il fatto giuridico in sede di giustizia sportiva.

La riqualificazione giuridica del fatto costituisce, infatti, un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione. Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi alla luce di un mero esame formale della lettera dell'imputazione, essendo necessario che l'indagine venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto.

"La giurisprudenza pacificamente riconosce il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico in sede giudiziale sportiva e, quindi, di sussumere il fatto all'interno di una fattispecie normativa

differente da quella descritta dalla Procura nell'atto di deferimento (ex multis, Decisione C.F.A. – Sezioni Unite, pubblicata sul C.U. n. 0057/CFA del 19 dicembre 2022; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 26/2018); la riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione. Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi alla luce di un mero esame formale della lettera dell'imputazione, essendo necessario che l'indagine venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto. La suddetta conclusione è supportata, oltre che dal principio di informalità del procedimento sportivo (posto dalla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI), anche dai principi del giusto processo costituzionalmente codificati e dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha rimarcato le esigenze connesse alla domanda di giustizia, evidenziando come, dunque, occorra, per quanto possibile, interpretare la norma processuale nella prospettiva di garantire una effettiva risposta da parte degli organi di amministrazione della giustizia. L'obbligo di contestazione degli addebiti deve ritenersi assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico. È, quindi, necessario e sufficiente individuare e indicare i fatti addebitati nel loro nucleo materiale con chiarezza, manifestando formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare. In tal senso, pertanto, deve intendersi, il c.d. principio di immutabilità (o immodificabilità) della contestazione".

Ciò premesso, rileva:

- che i fatti oggetto di deferimento risalgono alla stagione sportiva **2021/2022** e che pertanto le condotte contestate debbano essere valutate ai sensi dell'allora Regolamento Organico vigente, ovvero ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Federale nella seduta del 09 febbraio 2015 ed entrato in vigore il 01 luglio 2015 e non il Regolamento Organico entrato in vigore dal 07 settembre 2021.

L'art. 85 del Regolamento Organico entrato in vigore dal 07 settembre 2021 stabilisce infatti testualmente che "Le norme riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti dei calciatori e/o tecnici ed ogni altra norma che incide sullo status di tesseramento, nonché le norme che disciplinano i Campionati, ove modificate, entrano in vigore nella stagione sportiva successiva rispetto a quella della pubblicazione del presente regolamento sul sito ufficiale della FSGC.";

- che nel Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale nella seduta del 09 febbraio 2015 ed applicabile al caso di specie, non sussiste alcun obbligo analogo a quello previsto dall'art. 41 comma 1, introdotto sia dal successivo Regolamento Organico entrato in vigore il 07 settembre 2021 che da quello entrato in vigore il 29 marzo 2022, per i fatti contestati al giocatore Muccini Manuel e neppure per i fatti contestati al Presidente e legale rappresentante della società "**A.C. JUVENES DOGANA**" signor Zavatta Massimo;

- che, in particolare, con riferimento ai fatti contestati al Presidente e legale rappresentante della società **"A.C. JUVENES DOGANA"** signor Zavatta Massimo, non si rinvencono nel sopra citato Regolamento Organico e nel Regolamento Disciplina norme in ordine alla tempistica del deposito dei contratti presso la FSGC e neppure norme che specificatamente vadano a sanzionare sotto il profilo disciplinare il mancato deposito;
- che la disposizione di cui all'art. 53 (Lo svincolo per accordo), invocata dalla Procura Federale, disciplina altre condotte, diverse da quelle oggetto di contestazione e pertanto non può applicarsi al caso di specie.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione:

- 1) non accoglie il deferimento** effettuato dalla Procura Federale della FSGC del tesserato signor **Zavatta Massimo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società **"A.C. JUVENES DOGANA"** per la violazione della violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 41 comma 1 del Regolamento Organico della F.S.G.C. per non avere provveduto al deposito, presso la Segreteria della F.S.G.C., dello svincolo per accordo sottoscritto tra la società Juvenes ed il Sig. Manuel Muccini, entro il termine di 20 giorni dalla stipulazione dello stesso;
- 2) non accoglie il deferimento** effettuato dalla Procura Federale della FSGC del tesserato signor **Muccini Manuel**, all'epoca dei fatti tesserato della società **"A.C. JUVENES DOGANA"** per la violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 41 comma 1 del Regolamento Organico della F.S.G.C. per non avere provveduto al deposito, presso la Segreteria della F.S.G.C., dello svincolo per accordo sottoscritto tra la società Juvenes ed il Sig. Manuel Muccini, entro il termine di 20 giorni dalla stipulazione dello stesso;
- 3) non accoglie il deferimento** effettuato dalla Procura Federale della FSGC della società **"A.C. JUVENES DOGANA"** a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

San Marino, 03 giugno 2023

COMMISSIONE DISCIPLINARE
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO